

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 12/03/2024

FATTO

Parte ricorrente espone di essere stato vittima di un furto di identità, in quanto il suo nome è stato fraudolentemente utilizzato da un soggetto terzo (rimasto ignoto) per stipulare un contratto di finanziamento con l'odierno resistente. Nell'ambito di tale rapporto sono poi stati registrati degli insoluti di pagamento, a fronte dei quali l'intermediario ha segnalato il nominativo dell'odierno ricorrente nei sistemi di informazione creditizia. Il ricorrente aggiunge che, a causa di questa segnalazione, gli è stato impedito l'accesso ad altri rapporti di finanziamento, con intermediari terzi, ai quali si è rivolto.

Ciò premesso, la parte ricorrente contesta l'operato dell'intermediario, il quale non avrebbe correttamente vigilato sull'identità del richiedente, in occasione della stipulazione del contratto di finanziamento sopra richiamato. Chiede pertanto il risarcimento dei danni conseguenti, patrimoniali e non patrimoniali, oltre alla refusione delle spese di assistenza professionale.

L'intermediario resiste alla pretesa. In primo luogo, rileva che l'accertamento dell'identità del ricorrente è stato effettuato da un proprio convenzionato (rivenditore di biciclette elettriche); aggiunge che, non appena appurata la vicenda, il rapporto di finanziamento riferibile all'odierno ricorrente è stato immediatamente estinto, con contestuale cancellazione della segnalazione contestata.

L'intermediario contesta poi la pretesa risarcitoria, sostenendo che le richieste di finanziamento presentate dal ricorrente ad intermediari terzi sarebbero state rifiutate per



motivi diversi dalla segnalazione effettuata da esso resistente e, più esattamente, per insoluti o altre problematiche emerse in altri rapporti di finanziamento riferibili al medesimo ricorrente.

Entrambe le parti depositano repliche e controrepliche con cui insistono nelle rispettive domande ed argomentazioni.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito precisati.

I. In primo luogo, il Collegio ritiene fondata la contestazione che il ricorrente muove all'operato dell'intermediario per quanto concerne la propria identificazione, ovvero il furto d'identità di cui egli è stato vittima.

A tale proposito, il Collegio respinge il tentativo dell'intermediario di "addebitare" tale responsabilità al rivenditore commerciale con cui la parte resistente ha stipulato apposita convenzione. Gli obblighi di identificazione della clientela, infatti, gravano sugli intermediari bancari e finanziari; costoro possono sì affidare l'espletamento delle incombenze anche ad altri soggetti, ma rimangono responsabili per l'operato di costoro; in questo senso di veda la decisione n. 6578/2018.

D'altra parte, non appena appurate le circostanze di fatto, lo stesso resistente ha provveduto ad estinguere il rapporto di finanziamento con il cliente, nonché a cancellare la segnalazione effettuata a suo carico.

II. Una volta accertata l'illegittimità dell'operato dell'intermediario, si tratta ora di analizzare la pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente, che fa riferimento ad un pregiudizio sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale.

A riprova del danno lamentato, la parte ricorrente produce evidenze scritte di due dinieghi emessi da altrettanti intermediari ai quali egli si è rivolto per richiedere la concessione di finanziamenti. I dinieghi sono effettivamente motivati con l'esistenza di segnalazioni pregiudizievoli a carico del ricorrente.

Ad avviso del ricorrente, la segnalazione posta a fondamento dei dinieghi è quella riconducibile all'operato dell'intermediario resistente ed al furto di identità sopra accertato. Secondo la parte resistente, invece, la causa dei dinieghi potrebbe essere riconducibile ad altre segnalazioni pregiudizievoli esistenti a carico del ricorrente.

Pur nei limiti della cognizione istruttoria esperibile dall'Arbitro, il Collegio ritiene non persuasive le argomentazioni addotte dalla parte resistente. In particolare:

- nei termini in cui è formulato, il riferimento al registro protesti non significa che vi sono protesti a carico del ricorrente, ma semplicemente che l'intermediario terzo ha effettuato verifiche anche in tale registro, oltre che negli altri ivi menzionati. Del resto, anche la parte resistente può accedere al registro protesti, ma non comprova l'esistenza di segnalazioni a carico del ricorrente;

- la cessione del credito ad una società terza non attesta anche che il ricorrente fosse insolvente rispetto a tale posizione.

Ad avviso del Collegio, pertanto, la pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente è fondata dal punto di vista dell'*an*.

III. Passando ora al *quantum*, il ricorrente quantifica in euro 3.000,00 la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, facendo riferimento al valore del finanziamento di cui necessitava e che gli è stato rifiutato dagli intermediari terzi.

Ad avviso del Collegio, la quantificazione del danno patrimoniale non è supportata da evidenze probatorie e, non può quindi essere accolta.

Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, invece, il Collegio ritiene che, in ragione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

delle vicende sopra descritte, il ricorrente abbia subito la lesione della reputazione di “buon pagatore”. A fronte di quanto precede, il Collegio ritiene di liquidare, a favore del ricorrente ed in via equitativa, l'importo di euro 1.000/00 (mille/00).

IV. Infine, merita accoglimento la richiesta di refusione delle spese di assistenza professionale, dato il fattivo apporto derivante dall'opera del professionista incaricato. A tale proposito, il Collegio riconosce l'importo di euro 200/00 (duecento/00), anch'esso liquidato in via equitativa.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato nella misura di € 1.000,00; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO